

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

N. 2534

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori STEFANI e MANFROI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 FEBBRAIO 1996

Assoggettamento a contribuzione degli elementi accessori
della retribuzione

ONOREVOLI SENATORI. - Alcune sedi provinciali dell'INPS, soprattutto nel Veneto, stanno procedendo alla contestazione di addebiti per presunte violazioni contributive nei confronti di aziende che hanno corrisposto indennità o gratifiche stabilite *una tantum* dai contratti di categoria.

Queste presunte violazioni contributive non si riferiscono all'assoggettamento a contribuzione di tali indennità, quanto al mancato assoggettamento a contribuzione della loro ipotetica incidenza sulla 13^a mensilità, sulle ferie o festività, incidenza peraltro non verificatasi, anzi espressamente esclusa dagli accordi fra le parti.

Una tale estensibilità *ope legis* non appare fondata sulla normativa vigente, nè specifica nè analogica, e lederebbe gravemente il principio della libertà della contrattazione sindacale, non potendosi demandare ad alcuni funzionari provinciali dell'INPS l'arbitrato sulla validità degli accordi stipulati fra le parti.

Oltre alle normali sanzioni, calcolata su quote di retribuzione mai corrisposte, viene addebitata alle ditte anche la perdita dei benefici della fiscalizzazione degli oneri sociali, prevista per i datori di lavoro che non

rispettano i contratti collettivi di lavoro, violazione questa che appare assolutamente paradossale in quanto, come detto, la mancata corresponsione degli elementi aggiuntivi alla retribuzione imputata ai datori di lavoro viene espressamente prevista dagli accordi sindacali.

Pertanto le sanzioni che derivano da tali ipotetiche violazioni, assommano ad importi estremamente rilevanti, sicuramente non proporzionati all'entità della supposta omissione.

Le iniziative ispettive sopraddette, così manifestamente infondate e arbitrarie, anche perchè non avallate da disposizioni specifiche da parte del Governo o da parte della Direzione generale dell'INPS, possono essere giustificate solo dal tentativo di taluni funzionari di aumentare il loro *budget* e conseguentemente le proprie retribuzioni, attraverso il meccanismo degli incentivi.

Si ritiene, pertanto, opportuno, al fine di chiarire definitivamente la questione in sede legislativa e al fine di evitare ingiustificate limitazioni alla libertà contrattuale, che questo Parlamento approvi la seguente norma di legge.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. Nell'articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti commi:

«1-bis. Al fine di cui al precedente comma 1 la retribuzione dovuta in base ai contratti o accordi collettivi di qualsiasi livello non può essere individuata in difformità dalle obbligazioni, dalle modalità e dai tempi di adempimento così come risultano dalla definizione delle parti stipulanti in sede di contratti o accordi stessi, anche per le clausole sulla computabilità di emolumenti erogati a vario titolo nella base di calcolo di istituti contrattuali, ovvero sulla quantificazione di tali emolumenti omnicomprensiva dell'incidenza su ogni istituto retributivo diretto o indiretto.

1-ter. Allo stesso fine di cui al comma 1 valgono le clausole per la limitazione di tale incidenza relativamente ad istituti retributivi introdotti da accordi integrativi aziendali in aggiunta a quelli previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro».

